

7t. 16

specie rende equa una totale compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M., (la Corte) rigetta il ricorso...

Rivista di diritto internazionale e procedura
- No. 4, 1976

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, sentenza 21 maggio 1976

Presidente, DI ORESTE - Consigliere Rel., MENNITI IPPOLITO -

P. M., CURATO (concl. diff.)

7t no. 16

Soc. Pando Compania Naviera (avv. Solveni, Mordiglia) contro S.a.s. FILMO (avv. Morelli).

La convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale, adottata a Ginevra il 21 aprile 1961, avente ad oggetto gli accordi di arbitrato stipulati fra persone fisiche o morali aventi la loro abituale residenza o la loro sede in Stati contraenti diversi, è condizionata al principio della reciprocità.

La convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, firmata a New York il 10 giugno 1958, è caratterizzata dal fatto che l'impegno dello Stato richiesto di riconoscere e dare esecuzione alle sentenze ivi indicate non è limitato alle decisioni pronunciate nel territorio di altro Stato contraente, ma si estende a tutti i lodi qualunque sia il paese ove sono stati emessi.

Sono nulli, per contrasto con una norma imperativa di ordine pubblico, la clausola compromissoria od il compromesso nelle quali si attribuisce ad una parte soltanto il potere di scegliere l'arbitro unico o la maggioranza degli arbitri e conseguentemente non delibabili gli arbitrati stranieri in base ad essi pronunciati.

La legge arbitrale inglese del 1950 (Arbitration Act) non contrasta con l'ordine pubblico italiano.

Le norme della convenzione di New York 10 giugno 1958 non includono fra i compiti demandati al giudice richiesto della delibazione quello di eventualmente procedere al riesame del merito.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con contratto stipulato a Londra il 30 giugno 1972 la « Pando Compania Naviera » di Panama noleggiò la

* In argomento, cfr. MIGLIAZZA, *Natura ed efficacia dell'arbitrato internazionale*, in questa *Rivista*, 1973, p. 733 ss.; e FOIS, *Primi orientamenti giurisprudenziali in Italia circa l'interpretazione della convenzione di New York sull'arbitrato*, *ivi*, 1976, p. 299 ss.

motonave « North Duchess » alla s.a.s. FILMO, corrente in Dossobuono (Verona), per un viaggio da effettuare da Tampa a Porto Marghera con un carico di fertilizzanti.

Fra l'altro i contraenti pattuirono la clausola (n. 22) compromissoria il cui testo integrale sotto si riporta:

« Se qualunque controversia dovesse sorgere fra gli armatori e noleggiatori, l'oggetto della vertenza dev'essere deferito a tre persone in Londra, una dev'essere nominata da ciascuna delle parti e la terza dalle due così scelte. La loro decisione, o quella di qualunque due di loro, è definitiva ed allo scopo di rendere esecutiva qualunque decisione questo accordo può essere ritenuto una norma della Corte. Gli arbitri debbono essere uomini di commercio ».

Lamentando il ritardato versamento del noio e l'omesso pagamento del compenso di controstallia, la noleggiante con lettera raccomandata del 15 febbraio 1973, dopo avere puntualizzato i termini della contestazione, comunicò alla noleggiatrice di aver nominato come arbitro il Sig. R. A. Clyde di Londra e contestualmente la sollecitò a scegliere il secondo arbitro. In mancanza di un qualsiasi riscontro al su cennato invito la stessa S. A. Pando Compagnia Naviera rinnovò la richiesta alla controparte con raccomandata del 7 marzo e 6 aprile 1973 e, quindi, in data 7 giugno 1973 le notificò di aver nominato il signor R. A. Clyde arbitro unico con potere di emettere un lodo vincolante per entrambe le parti, in osservanza della Legge Arbitrale 1950 sezione 7 (b).

Il signor R. A. Clyde, accettato l'incarico, trasmise ai contendenti copia dell'ordinanza emessa per regolare il procedimento arbitrale ed assicurare il contraddittorio; successivamente con sentenza del 23 agosto 1973, dato atto che soltanto la società noleggiante aveva provveduto alla propria difesa, così decideva in ordine alla vertenza sottoposta al suo esame:

« In conclusione io giudice stabilisco che i noleggiatori paghino agli armatori quanto segue: sotto il paragrafo 1 citato L.st 593.07 - sotto il paragrafo 2 citato \$ 5.194,65 - sotto il paragrafo 3 citato \$ 10.973,68 - meno (sotto il paragrafo 4) \$ 500 - residuo \$ 15.668,33.

« Inoltre giudico e stabilisco che i noleggiatori paghino agli armatori gli interessi al tasso del 7 1/2% per anno sulla suddetta somma di dollari 15.668,33 dal primo settembre 1972. Infine giudico e stabilisco che i noleggiatori sostengano e paghino le loro spese e quelle degli armatori relative alla questione in riferimento che con la presente fisso e determino in L.st 275.000 e colla presente fisso e determino il costo di questo lodo (inclusi esborsi) in L.st 200.000, cosicché se gli armatori avranno in primo luogo pagato il predetto costo del mio lodo, essi avranno diritto ad un immediato rimborso dell'ammontare così pagato da parte dei noleggiatori ».

7(b) If. referve
to two ar
not three

Con citazione dell'11 marzo 1974 la S.A. Pando Compania Naviera ha convenuto avanti a questa Corte di Appello la s.a.s. FILMO per sentir dichiarare la efficacia nella Repubblica italiana della suddetta sentenza arbitrale - in applicazione della convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere - firmata a New York il 10 giugno 1958, resa esecutiva con l. 19 gennaio 1968 n. 62.

Costituitasi in giudizio la s.a.s. FILMO si è opposta all'accoglimento della domanda di delibazione per i motivi che saranno in prosieguo esaminati; in subordine ha chiesto, inoltre, il riesame del merito della controversia.

Completata la fase di trattazione, la causa è stata dal Consigliere Istruttore rimessa al Collegio, che all'udienza fissata l'ha assegnata in decisione sulle conclusioni delle parti e del Pubblico Ministero, intervenuto nel processo con le forme e nei termini previsti dall'art. 31 disp. att. cod. proc. civ., in proemio trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE. La s.a.s. FILMO, prenesso che con la stipulata clausola compromissoria è stato previsto il deferimento delle controversie eventualmente insorgenti dal contratto di noleggio - ad un collegio arbitrale composto da tre membri, da nominarsi uno da ciascuna parte ed il terzo dalle persone così designate, chiamati a pronunciarsi a maggioranza - e non, invece, a due arbitri, ognuno prescelto da un contraente, abilitati a designare un superarbitro al quale devolvere la decisione della lite nel caso di loro disaccordo; ha osservato che nel far decidere la insorta vertenza dal solo arbitro da lei stessa nominato, avvalendosi del disposto dell'art. 7 ed 8 dell'*Arbitration Act* del 1950, l'attuale attrice ha omesso di considerare che la disciplina da detta norma contemplata riguarda esclusivamente la seconda delle prospettate ipotesi, nella fattispecie non ricorrente, del tutto diversa per il suo intrinseco contenuto e per gli effetti che implica dalla prima, alla quale pertanto non può essere assimilata.

Al contrario, stante la mancata nomina da parte di essa resistente dell'arbitro, la S.A. Pando Compania Naviera avrebbe dovuto chiederne la designazione all'organo competente ai sensi dell'art. 4 della convenzione europea per l'arbitrato commerciale internazionale, resa esecutiva con l. 10 maggio 1970 n. 418, ovvero, qualora il riferimento della suindicata fonte normativa non fosse ritenuto corretto, analogicamente a quanto previsto per talune peculiari situazioni dall'art. 10 dell'*Arbitration Act* 1950, all'Alta Corte e ad un giudice della stessa. Di conseguenza, secondo le enunciate tesi - alternativamente dedotte - nell'uno e nell'altro caso la domanda attorea non può trovare accoglimento, giacché le sentenze emesse da un tribunale arbitrale costituito non conformemente alle rispettive prestabilite regole non sono delibabili sia in base al dispo-

Filmo

Filmo
(aut. 1)

294
sto dell'art. 9 della menzionata convenzione europea per l'arbitrato commerciale, sia in base all'art. 5 della convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere firmata a New York il 10 giugno 1958 e resa esecutiva con l. 19 gennaio 1968 n. 62, richiamata dalla controparte nell'atto di citazione.

Ha, inoltre, eccepito, la convenuta, che l'arbitro signor R. A. Clyde, contrariamente alla espressa previsione contenuta nella clausola compromissoria, non è stato prescelto fra gli uomini di commercio; ed ancora che il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza di cui si discute sono contrari all'ordine pubblico italiano, in quanto la sentenza medesima è stata pronunciata da un arbitro nominato da una sola delle parti interessate, nei cui confronti non si può presumere l'indefettibile requisito della imparzialità.

Col A
Poiché seguendo un appropriato ordine logico e sistematico occorre preliminarmente ricercare le norme in base alle quali la proposta domanda di delibazione dev'essere esaminata, è opportuno rilevare innanzitutto che la convenuta ha in proposito erroneamente invocato la convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale adottata a Ginevra il 21 aprile 1961 e resa esecutiva con l. n. 418 del 1970. Invero detta convenzione, che ha ad oggetto gli accordi di arbitrato stipulati fra persone fisiche o morali aventi la loro abituale residenza o la loro sede in Stati contraenti diversi, essendo indiscutibilmente condizionata al principio della reciprocità, è estranea alla fattispecie, dal momento che né l'Inghilterra né la Repubblica di Panama hanno ad essa aderito (vedi documenti dell'attrice).

Art 1 (3)
E, invece, necessario avere riguardo alla convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere firmata a New York il 10 giugno 1958 - resa esecutiva con l. 19 gennaio 1968 -, la quale è caratterizzata fra l'altro dal fatto che l'impegno dello Stato richiesto di riconoscere e dare esecuzione alle indicate sentenze non è limitato, salva specifica riserva fondata sulla reciprocità (art. 1 n. 3) alla quale l'Italia non ha fatto ricorso, alle decisioni pronunciate nel territorio di altro Stato contraente, ma si estende, sempre che risultino rispettate le condizioni prestabilite, a tutti i lodi qualunque sia il paese ove sono stati emessi.

Art V (1) (a)
Procedendo, quindi, alla indagine diretta a stabilire, con riferimento a quanto disposto dall'art. 5 lett. d della suindicata convenzione di New York ritenuta nella fattispecie applicabile, se la costituzione del tribunale arbitrale sia avvenuta nel rispetto della legge inglese che disciplina la materia, deve ammettersi per certo, una volta tenuti anche presenti i principi accolti nella sentenza dell'autorità giudiziaria del Regno Unito richiamata dall'attrice nelle proprie difese, che la eccezione sul punto sollevata dalla s.a.s. FILMO non merita accoglimento.

Posto, infatti, che secondo la tassativa disposizione dell'art. 9 n. 1

dell'*Arbitration Act* del 1950 « allorquando un accordo arbitrale stabilisca che il riferimento sarà a tre arbitri, uno da nominarsi da ciascuna ed il terzo da nominarsi dai due scelti dalle parti, l'accordo avrà effetto come se stabilisse la nomina di un superarbitro (*umpire*) e non la nomina di un terzo arbitro (*arbitrator*) » – non pare si possa fondatamente dubitare, alla stregua della interpretazione letterale e logica delle norme da applicare, che nel caso uno dei soggetti stipulanti la clausola compromissoria, avente il su riferito contenuto, non abbia provveduto a designare l'arbitro, si ricade nella disciplina dettata dal precedente art. 7 in correlazione all'art. 8.

Al riguardo è sufficiente rilevare come dal raffronto fra il sopra trascritto art. 9 n. 1 dell'*Arbitration Act* 1950 e le disposizioni del pure ricordato art. 8, le quali sanciscono il principio che ogni clausola concernente il conferimento della controversia a due arbitri incorpora la regola che questi ultimi immediatamente dopo la loro nomina dovranno designare un terzo arbitro destinato a costituirsi qualora fra loro non raggiungano un accordo – chiaramente si evince che, nell'ambito del sistema attuato dalla cennata legge, nessuna sostanziale differenza sussiste – relativamente agli effetti – fra la ipotesi in cui le parti abbiano previsto la nomina del terzo arbitro (sia esso *arbitrator* od *umpire*) a cura degli arbitri da loro scelti e quella in cui le persone a detto incarico chiamate debbano procedere alla designazione dell'« *umpire* », pur in mancanza di una espressa manifestazione di volontà degli interessati, in virtù della norma di carattere cogente posta dall'art. 8.

Né vale obiettare, per contrastare la esposta opinione:

1) che la clausola compromissoria della quale si discute prevede il deferimento della vertenza a tre arbitri e stabilisce, inoltre, che la decisione di qualunque due di loro è definitiva – ponendo così l'accento sul fatto che il terzo arbitro non avrebbe dovuto sostituirsi ai primi due nominati dalle parti, ma concorrere con loro a formare la sentenza;

2) che la possibilità di regolare in tal modo la costituzione del Collegio arbitrale è consentita dall'art. 9 n. 2 dello stesso *Arbitration Act* del 1950.

Vero è che tale ultima norma con il riconoscere alle parti la facoltà di deferire le controversie a tre arbitri (*arbitrators*) – aggiungendo che il giudizio di qualunque due di loro sarà impegnativo, ammette che il terzo arbitro non necessariamente debba assumere la veste di « *umpire* », di guisa che pone tutti i membri del Collegio arbitrale sullo stesso piano: ma la circostanza non rileva nella fattispecie giacché nel contesto della disposizione è esplicitamente chiarito che un siffatto regolamento è attuabile soltanto quando gli arbitri siano nominati in modo diverso (*otherwise than*) da quello indicato al n. 1 dello stesso articolo.

Dal che si desume che il terzo arbitro designato dai due scelti dalle

parti, indipendentemente dalla ragione per cui ciò si verifica (fatto espresso o per effetto dell'art. 8 n. 1 dell'*Arbitration Act* 1950), acquista in ogni caso la qualità di *umpire*, con la conseguenza che la disciplina da seguire è quella dell'art. 8 *b* e che ogni diversa pattuizione delle parti è nulla.

Infine è utile segnalare che l'art. 9 n. 1 dell'*Arbitration Act* 1950 espressamente contempla il caso che le parti abbiano fatto riferimento a tre arbitri (*arbitrator*) ed in relazione a questa specifica ipotesi statuisce che per l'appunto l'accordo deve essere inteso nel senso che la nomina riservata agli arbitri designati dalle parti riguarda la scelta di un *umpire* e non di un « *arbitrator* ».

In merito alla questione riflettente la qualità degli arbitri che secondo la clausola compromissoria avrebbero dovuto esser scelti fra gli uomini di commercio, già sottoposta dalla s.a.s. FILMO - con esito negativo - al giudizio dell'Alta Corte - Divisione Banco della Regina, va notato soltanto che considerate la natura e la delicatezza delle controversie che avrebbero potuto insorgere nella esecuzione del contratto di noleggio la dizione « uomini di commercio » deve intendersi con tutta sicurezza usata per esprimere il concetto di persona esperta in materia commerciale e non di persona dedita al commercio. E sul fatto che il Sig. R. A. Clyde risponda al rilevato essenziale requisito la stessa convenuta non ha avanzato dubbi.

Disattese le eccezioni della convenuta fin qui esaminate, rimane d'accertare se la sentenza arbitrale della quale è chiesta la dichiarazione d'efficacia contrasti con l'ordine pubblico italiano, in quanto emessa da un arbitro nominato da una sola delle parti.

Che secondo il sistema accolto nel nostro ordinamento giuridico (art. 806 e segg. cod. proc. civ.) la validità del compromesso e della clausola compromissoria sia subordinata alla condizione che risulti rispettato il principio per cui tutte le parti debbono cooperare liberamente e paritariamente alla scelta degli arbitri (sia pure delegando a terzi la nomina) costituisce un assunto non contestabile.

E sotto tale aspetto, pertanto, sarebbero nulle, atteso il loro contrasto con una norma imperativa d'ordine pubblico, la clausola compromissoria od il compromesso nelle quali si attribuisce ad una parte soltanto il potere di scegliere l'arbitro unico o la maggioranza degli arbitri e conseguentemente non delibabili, perché contrari all'ordine pubblico interno, gli arbitrati stranieri in base ad essi pronunciati.

Senonché nella fattispecie non ricorre la illustrata ipotesi poiché la clausola compromissoria contenuta nel contratto di noleggio stipulata fra la S.A. Pando Compagnia Naviera e la s.a.s. FILMO deferisce le controversie eventualmente insorgenti dalla esecuzione di questo ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, il terzo dei quali da nominarsi dagli arbitri scelti, uno per ciascuna delle parti.

"Unless a
contrary in
the express

Quanto importa, invece, stabilire è se risulti contrario o non all'ordine pubblico italiano il modo con il quale il Tribunale arbitrale è stato poi costituito in virtù della puntuale applicazione delle disposizioni dell'*Arbitration Act* 1950 - concernenti il procedimento da eseguire qualora una delle parti non provveda alla designazione dell'arbitro, giustamente tenute presenti anche per gli effetti dell'art. 5 della sopra menzionata convenzione di New York del 1958 resa esecutiva con l. n. 62 del 1968.

Anche la risposta da dare al posto quesito è negativa.

Ritenuto, infatti:

a) che il limite dell'ordine pubblico si risolve nella impossibilità di coesistenza ed applicabilità, nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano, di norme ispirate a principi fondamentali contrastanti con quelli da detto ordinamento recepiti;

b) che l'interesse tutelato dalla nostra legge con il divieto di consentire ad una sola parte di scegliere gli arbitri o la maggioranza di essi deve identificarsi nella esigenza di assicurare quanto più possibile la imparzialità del Collegio Arbitrale o dell'arbitro unico, i quali per vero indipendentemente da chi li abbia scelti hanno sempre il dovere di decidere la lite in base ad obiettive valutazioni - non influenzate dall'interesse della parte che li ha nominati, com'è dato desumere dall'art. 829 cod. proc. civ e dal rilievo che una volta accettato l'incarico l'obbligo di pronunciare il lodo è posto a loro carico dalla legge;

c) che una legge straniera, la quale disciplini una materia pure regolata dalla legislazione italiana, può dirsi contraria al nostro ordine pubblico interno in ragione dei diversi presupposti cui è ricollegabile e del differente risultato finale cui tende - e non anche quando il contrasto fra i due ordinamenti si riscontri solamente in relazione al sistema adottato per conseguire un analogo scopo e quindi il rispetto dei medesimi fondamentali principi;

non pare si possa correttamente affermare che ricorra nella fattispecie la denunciata contrarietà all'ordine pubblico interno.

Questo perché una volta tenuto presente, alla stregua delle argomentazioni svolte ai punti *sub b)* e *c)*:

1) che la divergenza idonea ad evidenziare l'asserito preteso contrasto di fondo sussistente fra l'ordinamento giuridico inglese e quello italiano, riguardo alla materia di che trattasi, dovrebbe nella fattispecie consistere nella circostanza che il primo regola la costituzione del Tribunale arbitrale, almeno con riferimento alla ipotesi nel caso concreto verificatasi, mediante norme le quali non garantiscono la imparzialità dell'arbitro ed anzi tendono a compromettere tale requisito, al contrario essenziale per

delle disposizioni dell'*Arbitration Act* 1950 riguardanti la costituzione del Tribunale arbitrale e non solo l'art. 7 lett. *b* prima parte, giacché esclusivamente ricorrendo a siffatta indagine è possibile identificare la effettiva portata e natura nonché gli esatti limiti dello eventuale contrasto esistente fra la legge italiana e quella inglese, che bene in ipotesi potrebbe essere soltanto apparente.

La inconsistenza della tesi sostenuta dalla resistente si appalesa del tutto chiara ove si abbia riguardo alle seguenti pertinenti e concordanti considerazioni.

Che il principio dell'imparzialità degli arbitri, rispondente ad un concetto generalmente riconosciuto ed applicato nei paesi civili dove l'istituto dell'arbitrato trova una espressa regolamentazione, sia accolto anche nell'ordinamento giuridico del Regno Unito, il quale di certo deve essere compreso fra quelli più evoluti e che per tradizione si sono sempre uniformati alla esigenza di tutelare nel miglior modo possibile l'interesse delle parti a far valere le proprie ragioni ed a ottenere una sentenza giusta, non può essere posto in dubbio. Tanto si trae non solo, implicitamente, dalla osservazione che il lodo arbitrale in quanto destinato ad acquisire la medesima efficacia di una sentenza pronunciata da giudici ordinari deve necessariamente rispondere nella sostanza agli stessi requisiti di questa - e dalla circostanza, pur saliente, che la decisione degli arbitri è impugnabile avanti all'autorità giudiziaria inglese; ma, altresì, dalla constatazione, d'inequivoco significato, che l'*Arbitration Act* 1950, al fine di assicurare il regolare svolgimento del procedimento nel rispetto dei principi informatori dell'istituto, detta tassative disposizioni circa la costituzione del tribunale arbitrale ed i casi in cui l'Alta Corte od un giudice di essa, per agevolare l'attuazione di una situazione idonea a portare ad una valida sentenza, sono chiamati a sopperire alla inattività delle parti od a deficienze del compromesso o della clausola compromissoria (art. 10) ovvero a verificare in concreto se sussistono motivi per derogare, nell'interesse preminente della giustizia, alle norme generalmente applicabili (art. 7 *b* ultima parte; art. 8 *c*).

In particolare per completare - con riferimento alla fattispecie - ogni utile ricerca è opportuno segnalare che l'art. 7 *b* prima parte dell'*Arbitration Act* 1950, in base al quale il Sig. R. A. Clyde ha deciso la insorta controversia, non prevede la facoltà delle parti di accordarsi originariamente nel senso che una soltanto di loro nomini l'arbitro unico, ma anzi con lo stabilire che il solo arbitro designato può agire da arbitro unico « come se fosse stato nominato con il consenso di entrambi » - pone in luce che di norma, salvo il caso appositamente regolato, la scelta delle persone alla quale conferire il cennato incarico deve essere effettuata da ambedue le parti. La segnalata deroga si fonda perciò, in definitiva, sul presupposto che la parte la quale non abbia provveduto alla scelta dell'arbitro abbia manifestato con il suo silenzio il proposito di aderire

alla nomina dell'arbitro designato dalla legge, di guisa che in presenza della cennata situazione non è la volontà della controparte a prevalere, bensì si attua una previsione legislativamente sancita.

Tanto è già sufficiente per ritenere che l'*Arbitration Act* 1950 disciplina la costituzione del Tribunale arbitrale in modo non contrastante con l'ordine pubblico italiano.

Ma v'è di più.

Per maggiormente tutelare la parte dalle conseguenze del proprio comportamento omissivo, eventualmente dovuto a cause non imputabili ovvero dipendenti dalla originaria ignoranza di circostanze inidonee a giustificare il venir meno della soggettiva fiducia sull'imparzialità dell'arbitro chiamato a decidere la controversia, che se tempestivamente conosciute avrebbero potuto indurla ad una condotta attiva, l'art 7 *b* ultima parte consente all'Alta Corte o ad un giudice di questa, se richiesti, di porre nel nulla la nomina dell'arbitro eseguita ai sensi della lettera *a*.

Orbene una tale regola costituisce certamente un ulteriore accoglimento posto a salvaguardia della esigenza di assicurare nei limiti del possibile il rispetto del principio della imparzialità degli arbitri — con la conseguenza che anche sotto detto riflesso si deve concludere che non sussiste in ordine al requisito di cui si tratta alcuna sostanziale differenza fra l'ordinamento giuridico inglese e quello italiano.

Infine deve essere respinta la domanda della convenuta diretta ad ottenere il riesame del merito della controversia.

Le norme della convenzione di New York — rese esecutive con l. 19 gennaio 1968 n. 62 — che in quanto di carattere speciale prevalgono su quelle generali previste dagli artt. 796 e segg. cod. proc. civ. — non includono, infatti, fra i compiti demandati al giudice richiesto della dichiarazione della efficacia di una sentenza arbitrale straniera quello di eventualmente procedere al riesame del merito e specificatamente l'art. 5 nell'indicare in maniera tassativa i casi in cui gli arbitrati non possono essere deliberati non comprende fra questi una ipotesi riconducibile per il suo contenuto alle disposizioni dell'art. 798 cod. proc. civ.

La domanda attorea deve, quindi, essere accolta — con la conseguente condanna della s.a.s. FILMO al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M., uditi i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni eccezione contraria respinta, dichiara la efficacia della Repubblica italiana della sentenza arbitrale pronunciata in Londra il 23 agosto 1973 dal Sig. R. A. Clyde nella vertenza insorta fra la S. A. Pando Compania Naviera di Panama e la s.a.s. FILMO corrente in Dossobuono (Verona), relativamente a contestazioni inerenti al contratto di noleggio della nave « North Duchess » da loro stipulato. Sentenza in narrativa meglio specificata.

Condanna la s.a.s. FILMO in persona del suo legale rappresentante a rifondere alla S. A. Pando Compania Naviera di Panama le spese e le competenze del giudizio che si liquidano...

CORTE DI CASSAZIONE (s. U.), sentenza 5 giugno 1976 n. 2054

*Primo Presidente (f.f.), CAPORASO - Consigliere Rel., VELA -
P. M., PEDACE (concl. diff.)*

Quartiere generale delle Forze alleate del Sud Europa (avv. dello Stato La Porta) *contro* Capocci Belmonte (avv. Vocino).

Per l'appartenenza al personale « a statuto internazionale » della N.A.T.O. occorrono il conferimento di un incarico permanente e la remunerazione secondo le tabelle della organizzazione; è pertanto sottoposto alla giurisdizione italiana il rapporto di lavoro instauratosi tra un avvocato e il Quartiere generale delle Forze alleate del Sud Europa in cui non si riscontrano tali condizioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. L'avv. Marcello Capocci Belmonte convenne innanzi al Tribunale di Napoli il Quartiere generale delle Forze alleate del Sud Europa, chiedendone la condanna a pagargli L. 14.579.898 per un complesso di emolumenti cui sostenne di aver diritto in virtù dell'opera da lui prestata quale consulente legale del convenuto, dal 16 agosto 1955 al 31 dicembre 1967, giusta un contratto di impiego che, stipulato inizialmente per un mese, era stato poi prorogato di volta in volta. Espose al riguardo che il contratto gli aveva imposto di esser presente negli uffici del comando nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì di tutte le settimane, dalle ore 13 alle 17 ed in ogni altra occasione stabilita dal comando stesso, oltre che alle udienze, discussioni e sessioni dinanzi ad autorità giudiziarie ed amministrative; e di aver fornito una « interessantissima ed essenzialissima opera di collaborazione, di assistenza e di rappresentanza continua a favore del comando e dei relativi dipendenti ».

Il Quartier generale delle Forze alleate del Sud Europa, costituitosi col patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, eccepì, pregiudizialmente, il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in base al d. pres. 18 settembre n. 2083, recante la ratifica dell'accordo stipulato a Parigi il 26 luglio 1961 per disciplinare l'installazione ed il funzionamento, nel territorio